




**Educazione
Civica**

Social e diritto penale



IPSE0ASC Alberghiero Spoleto

Tematica art. 3 comma 1c e comma 5 legge 92/2019



L'uso dei social comporta responsabilità civili e penali come qualunque altro comportamento della vita. Sono molti i reati penali che si commettono, più o meno consapevolmente, usando i social media.

DIFFAMAZIONE - 595 Codice Penale

DA 8 MESI A 4 ANNI

DA 516,00 A 2.600,00 euro

“Chiunque, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilasesantacinque euro.

Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro.

Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.

DIFFAMAZIONE

Pensieri, foto e video, espressioni offensive sui social integrano il delitto di diffamazione nella sua forma aggravata. E' reato pubblicare testi che ledono l'onore e la reputazione di qualcuno sulla bacheca Facebook del proprio profilo personale o di altri, ed anche all'interno di conversazioni intrattenute nelle pagine delle piattaforme social. Così come in caso di espressioni offensive in una chat di gruppo (whatsapp o altra).

Un messaggio offensivo inviato tramite sms, whatsapp, email o simili al solo destinatario dell'offesa, integra l'illecito civile (non penale) di ingiuria (che era reato, ma è stata depenalizzata nel 2016).

Qualora però il messaggio sia inviato all'interno di un gruppo di messaggistica o mediante mailing list, so tratta di diffamazione, reato penale.

FACCIAMO DEGLI ESEMPI

SOSTITUZIONE DI PERSONA- 494 Codice Penale

FINO A 12 MESI

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino ad un anno.

SOSTITUZIONE DI PERSONA

Se, con il fine di procurare un vantaggio, patrimoniale o no, oppure di recare un danno ci si nasconde dietro profili fittizi o attribuendo qualità non veritieri, si commette un reato.

Ad esempio con un falso profilo al fine di molestare o denigrare taluno, attribuirsi una falsa qualifica professionale (posizioni professionali di prestigio per corteggiare le vittime, invitarle a falsi colloqui di lavoro o per aumentare i propri follower).

Creare ed utilizzare un “profilo” sui social network, utilizzando abusivamente l’immagine di una persona inconsapevole. Attribuirsi un falso nome, un nome immaginario o un nome di una persona famosa o influente. Far credere di avere un’età diversa da quella reale

FACCIAMO DEGLI ESEMPI

ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO - 615 ter Codice Penale

**FINO A 3 ANNI
DA 2 A 10 ANNI
SE IN FORMA AGGRAVATA**

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO

Accedere al profilo social di un'altra persone e scrivere o inviare messaggi è reato. Sia che si posseggano le credenziali, anche se concesse dal titolare, sia che si “hackeri” il profilo,

FACCIAMO DEGLI ESEMPI

MINACCIA - 612 Codice Penale

FINO A 1.032 EURO
FINO AD UN ANNO

Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a 1.032 euro.

Se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno..

MINACCIA

Chiunque minaccia ad altri un danno ingiusto commette reato. Minaccia è prospettare un male ingiusto tale da ingenerare timore o turbamento nella persona offesa.

Il reato di minaccia risulta configurabile anche se posto in essere con modalità “a distanza” e, dunque, anche mediante l’utilizzo di sms privati o mediante le piattaforme social.

FACCIAMO DEGLI ESEMPI

ATTI PERSECUTORI (STALKING) - 612 bis Codice Penale

DA 1 A 6,5 ANNI

DA 2 A 10 ANNI

SE IN FORMA AGGRAVATA

E' punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

ATTI PERSECUTORI (STALKING)

Inviare reiteratamente messaggi, e-mail o post sui social network. Diramare foto e video della vittima, può tradursi in una condotta persecutoria costituente reato

Petulanza è un atteggiamento di insistenza eccessiva, di arrogante invadenza e di intromissione continua e pressante

FACCIAMO DEGLI ESEMPI

DIFFUSIONE ILLECITA DI IMMAGINE SESSUALMENTE ESPLICITE - 612 ter C.P.

DA 1 A 6 ANNI

DA 5.000 A 15.000 EURO

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.

La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.

DIFFUSIONE ILLECITA DI IMMAGINE SESSUALMENTE ESPLICITE

Inviare, consegnare, cedere, pubblicare o diffondere in qualunque modo immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate è reato.

FACCIAMO DEGLI ESEMPI

VA BEH... MA TANTO MICA TI METTONO IN GALERA...



Ministero della Giustizia

Sistema Informativo del Casellario

Certificato Generale del Casellario Giudiziale

(ART. 24 D.P.R. 14/11/2002 N.313)

CERTIFICATO NUMERO: 1466/2011/R

Al nome di:
Cognome **CIRI**
Nome **PAOLO**
Data di nascita **28/07/1964**
Luogo di Nascita **FOLIGNO (PG) - ITALIA**
Sesso **M**

sulla richiesta di: **INTERESSATO**
per uso: **AMMINISTRATIVO (ART. 24 D.P.R. 14/11/2002 N.313)**

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta:

NULLA

ESTRATTO DALL'UFFICIO:
CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SPOLETO

Si attesta l'avvenuto pagamento (art. 273 e 285 T.U. 30/5/2002 n. 115) del
 diritto di certificato diritto di urgenza

SPOLETO, 18/04/2011 12:34

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CERTIFICATIVO
(PERGOLARI MARIAFRANZISCA)



ESERCITAZIONE - RISPONDERE PER ISCRITTO

1. Quando si commette un reato di minaccia tramite internet ?
2. Cosa si può fare con immagini sessualmente esplicite altrui ?
3. Quando si verifica l'accesso abusivo al sistema informatico ?
4. Cosa è lo stalking (o atto persecutorio) ?